

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021
621/2021/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2022, DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a del 28 dicembre 2021

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 recante Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017 – 2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2020 – 2022;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2020 - 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo 2020-2023 (di seguito: TIME);
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione 2020-2023(di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2020, 395/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 395/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2020, 395/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 515/2021/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 515/2021/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM;
- determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, 13 novembre 2020, 19/2020-DIEU (di seguito: determina 19/2020-DIEU);
- comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* del 24 febbraio 2021, prot. Autorità 8445 (di seguito: comunicazione del 24 febbraio 2021);
- comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 1 dicembre 2021, prot. Autorità 45182 (di seguito: comunicazione del 1 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semi periodo di regolazione 2020-2023;
- ai sensi dell’articolo 9 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- l’articolo 11 del TIT disciplina l’aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- ai fini dell’aggiornamento delle tariffe obbligatorie, il comma 11.7 del TIT stabilisce che l’Autorità aggiorni le tariffe obbligatorie di cui all’articolo 9 del medesimo TIT, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall’applicazione delle medesime tariffe obbligatorie e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle tariffe di riferimento come aggiornate ai sensi del medesimo articolo 11 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 5 del TIT reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, nonché nei punti di interconnessione tra reti;
- la deliberazione 568/2019/R/EEL aveva inizialmente disposto che nel 2021 e nel 2022 fossero introdotte modificazioni alla regolazione di prelievi e immissioni di energia reattiva nelle reti elettriche, tese al completamento della regolazione tariffaria di cui al Titolo 5 del TIT;
- con la deliberazione 395/2020/R/EEL l’Autorità ha disposto che tutti gli aspetti inerenti al completamento della regolazione dell’energia reattiva di cui al TIT decorrano dall’1 gennaio 2022;
- in ragione di alcuni aspetti implementativi emersi nel frattempo, nonché dell’evoluzione delle condizioni che impattano sulla regolazione dell’energia reattiva, in termini di volumi e di costi, con il documento per la consultazione 515/2021/R/EEL l’Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione al completamento del processo di riforma della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva nelle reti elettriche, con riferimento ai clienti finali, alle interconnessioni tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione in alta tensione e alle interconnessioni tra le reti di distribuzione in media e bassa tensione, indicando che tale completamento troverebbe applicazione a partire dall’1 luglio 2022;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 33 del TIME ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- l'articolo 38 del TIME disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2017-2019 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa E-distribuzione S.p.A.;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2020-2022 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.p.A.;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A.;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A.;
- con deliberazione 106/2021/R/EEL l'Autorità ha definito specifici criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G e disposizioni per la messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Irete S.p.A.;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Megareti S.p.A.;
- il comma 38.10 del TIME prevede specifiche modalità di riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti in misuratori elettronici 1G entrati in esercizio a partire dall'anno 2017 e per gli investimenti in misuratori elettronici 2G entrati in esercizio a partire dall'anno 2018 per le imprese che non hanno ancora avviato il piano di messa in servizio di sistemi *smart metering* 2G, fondate sul criterio del costo storico rivalutato, con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria riconoscibile per misuratore installato;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 34 del TIC disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione degli investimenti fissi lordi;
 - i contributi di cui alle tabelle 2 e 7, lettere a), c) e d) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal TIT per l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2020- maggio 2021, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 0,08%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, relativa al periodo II trimestre 2020 – I trimestre 2021, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,40%;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del comma 11.2 del TIT e del comma 38.2 del TIME è pari, rispettivamente, al 1,3% per il servizio di distribuzione e al 0,7% per il servizio di misura;
- con riferimento agli impatti dell'emergenza Covid19 sui costi operativi delle imprese che gestiscono servizi regolati del settore elettrico e gas, dall'analisi dei dati forniti nei conti annuali separati e nelle note di commento non è sempre risultato possibile dedurre in maniera completa e univoca le informazioni specifiche ritenute utili al dimensionamento del fenomeno oggetto di analisi; e che, in merito, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, con comunicazione del 1 dicembre 2021, ha provveduto a richiedere ulteriori informazioni di dettaglio, che saranno rese disponibili dalle imprese nel corso del prossimo mese di gennaio 2022;
- con riferimento al riconoscimento dei costi operativi, le imprese distributrici, tramite le proprie associazioni, hanno presentato un'istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche del quadro tributario per effetto dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2021 delle disposizioni dell'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. canone unico);

- sulla base delle prime evidenze fornite nell'ambito degli approfondimenti richiesti dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, la modifica tributaria segnalata comporta un incremento dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica rispetto ai livelli di costo riconosciuto;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo 2022-2027 (TIWACC); e che, ai sensi del TIWACC, il tasso di remunerazione per l'anno 2022 sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di misura dell'energia elettrica è stato accertato nella misura del 5,2%;
- ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica è necessario stimare i volumi di servizio attesi per l'anno 2022 e che, ai fini di tale stima, l'Autorità tiene conto dei dati più recenti forniti dalle imprese distributrici.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere all'aggiornamento per l'anno 2022:
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 9 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione di cui all'articolo 22 del TIT;
 - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia necessario, ai fini dell'aggiornamento della tariffa obbligatoria del servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G secondo i piani approvati con deliberazione 222/2017/R/EEL, con deliberazione 259/2020/R/EEL, con deliberazione 278/2020/R/EEL, con deliberazione 293/2020/R/EEL, con deliberazione 201/2021/R/EEL e con deliberazione 269/2021/R/EEL.

RITENUTO INOLTRE:

- opportuno prevedere che i corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessioni tra reti, riportati alla tabella 5 allegata al TIT, mantengano validità limitatamente al periodo 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nelle more di successivi provvedimenti in esito al documento per la consultazione 515/2021/R/EEL;
- opportuno prevedere un adeguamento dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione alle imprese distributrici, mediante l'attivazione di un

tasso di variazione collegato a modifiche dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale previsto dal comma 11.1, lettera c), del TIT, quantificato sulla base delle informazioni disponibili, pari a 0,9%, per la copertura degli extra costi derivanti dall'introduzione del canone unico;

- opportuno che i costi relativi al suddetto canone unico sostenuti dalle imprese nell'anno 2021 vengano inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento definitive 2021, determinate ai sensi del comma 8 del TIT, e, di conseguenza, riconosciuti attraverso i meccanismi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 29 del TIT;
- procedere ad approfondimenti da concludersi in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, in merito agli oneri effettivamente sostenuti in relazione al canone unico, al fine di valutare eventuali necessità di affinamento dell'incremento dei costi operativi da riconoscere ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del canone unico.

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5 allegate al TIT con le tabelle recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante e di prevedere che la tabella 5 allegata al TIT mantenga validità limitatamente il periodo 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nelle more di successivi provvedimenti in esito al documento per la consultazione 515/2021/R/EEL;
2. di sostituire le tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al TIME con le tabelle recanti medesima numerazione approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 8 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini